

## TORNATA DEL 17 AGOSTO 1868

PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Provana e giuramento dello stesso — Relazione sul progetto di legge per proroga del termine della legge 15 agosto 1867 per lo svincolo dei patronati, coppellanie, ecc. — Approvazione del suddetto progetto di legge, non che di quello per la leva annuale sui nati nel 1847 — Presentazione di un progetto di legge, dichiarato d'urgenza — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Armamento del naviglio corazzato e trasformazione a retrocarica delle carabine della R. Marina 2. Inscrizione di rendita da restituirsi alle Arciduchesse austriache; 3. Cessione al Municipio di Ancona del fabbricato del Lazzeretto; 4. Disposizione intorno all'esecuzione delle sentenze ed alla riscossione dei crediti gabellarii; 5. Cessione dell'Opificio serico di San Leucio a quel Comune; 6. Cessazione del pagamento dei sussidii alle sopresse corporazioni privilegiate di Livorno; 7. Facoltà ad istituti scientifici ed artistici di accumulare e disporre degli avanzi annuali dei loro assegnamenti; 8. Indennità agli ufficiali della R. Marina per la perdita di oggetti di vestiario, strumenti di nautica, ecc. — Squittinio segreto sui singoli progetti oggi discussi e sui tre rimasti in sospeso.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina e più tardi intervengono quelli dell'Interno e delle Finanze.

**Presidente.** Prego il signor Senatore Conte Sanvitale a venire al banco della Presidenza per disimpegnare provvisoriamente le funzioni di Segretario.

Il Senatore *Segretario* Chiosi legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4132. Il Consiglio Comunale di Pisticci (Basilicata) fa istanza perchè venga approvata la convenzione colla Società delle ferrovie Calabro-Sicule.

4133. Il Presidente della Congregazione di Carità del Comune di Catanzaro fa istanza perchè sia adottato un provvedimento con cui le Opere Pie vengano dichiarate esenti dalle tasse sulle successioni e sulla ricchezza mobile.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dell'Interno di cinque esemplari della seconda parte della *Statistica delle Opere Pie del Regno* concernente il Compartimento Ligure.

Il Deputato Cicarelli di 150 copie del discorso da esso pronunziato nella discussione del progetto di legge per una regia cointeressata dei tabacchi.

L'Avvocato Angiolo Passerini, Pretore di Pontedera del suo *Resconto della gestione giudiziaria di quella Pretura dell'anno 1867.*

Il Prefetto di Teramo degli *Alli di quel Consiglio*

*Provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie 1867 e 1868.*

I signori Senatori Callotti — Sismonda — Sagarriga — Tinari — Montezemolo — Vigliani — Sauli Francesco — Carradori — Poggi — Manzoni Tommaso — Capone — Sylos-Labini — Ceppi — Antonacci — Serra Orso — Mamiani — Saracco — Bellavitis — Correale — Pallieri — Irelli — Di Campello — Torrearsa — Bartolommei — Strozzi Luigi — Araldi Erizzo, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Invito il Senatore Conte Amari a riferire sulla nomina a Senatore del Vice Ammiraglio Provana.

Senatore **Amari conte.** Il Conte Pompeo Provana del Sabbione nacque il 16 aprile 1816 in Torino. Egli da Vice-Ammiraglio nello Stato Maggiore della Regia Marina, da Comandante in Capo il Dipartimento di Napoli, e negli altri diversi uffici da lui esercitati, ha renduti sempre grandi servizi al paese da meritarne la verace lode e la sovrana benemerenzza. Fece anch'egli parte del Consiglio della Corona nel 1867 tenendo il portafoglio del Ministero della Regia Marina, e quindi con Decreto Reale del giorno 9 gennaio 1868 venne nominato Senatore del Regno. Pertanto quel benemerito cittadino è ammissibile al Senato del Regno per le categorie 5. e 11. dell'art. 33 dello Statuto.

Il primo Ufficio perciò, per mezzo mio, vi propone l'ammissione del conte Pompeo Provana del Sabbione a Senatore del Regno.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni della rela-

zione testè letta in nome del primo Ufficio per l'ammissione del sig. Vice Ammiraglio Provana a Senatore del Regno, si alzi.

(Approvato).

Prego i signori Senatori Serra e Chigi ad introdurre nell'Aula il signor Senatore Provana per la prestazione del giuramento.

(Introdotta dai sopraindicati signori Senatori, il Vice Ammiraglio Provana presta giuramento nella consueta formola).

**Presidente.** Do atto al signor Senatore Provana del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la proroga del termine per la rivendicazione e lo svincolo dei patronati, cappellanie ed altre istituzioni laicali.

Non essendovi stato il tempo materiale per far stampare la relazione di questo progetto di legge, che è urgentissimo, stando per scadere prossimamente i termini, interrogo il Senato se permette che la relazione sia letta dal signor Relatore o da chi esso sia per incaricare di tale lettura, fermo stante che sia poi immediatamente stampata e distribuita ai signori Senatori.

(Il Senato approva).

Invito il signor Senatore Musio a leggere o a far leggere la sua relazione su questo progetto di legge.

**Senatore Musio.** Siccome non ho il dono di una bella voce, prego l'onorevole mio amico Senatore Siotto-Pintor a leggere per me questa Relazione.

**Senatore Siotto-Pintor.** (legge).

Signori,

Le decadenze dal possesso di beni, dritti, e ragioni di varie specie, incorse per puro lasso di termini prescritti o convenuti, hanno sovente costituito materia in cui il sentimento dell'equità sorge a temperare i rigorosi effetti del dritto. La minorità, l'assenza, la facile ignoranza di cose lontane o convenute dagli autori, il non sempre facile ritrovamento dei relativi documenti, ed altre contingenze indipendenti dal fatto e dalla volontà degl'interessati, che innocentemente andrebbero a risentire gravi danni, hanno consigliato i sapienti ed umani legislatori a prorogare termini stabiliti da leggi precedenti, ed hanno indotto perfino i magistrati a temperare l'asprezza di certi patti coi benigni usi del foro, come segnatamente accadeva nelle caducità enfiteutiche per la purgazione delle more incorse.

A questi principii, ed a questi esempi, degni d'essere tolti a modello, s'informa il progetto di legge che proroga ad un altro anno il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 15 agosto 1867 per la rivendicazione o lo svincolamento dei patronati, delle cappellanie ed altre istituzioni laicali.

Ora, alle preindicate cause generali, sempre consigliatrici di temperamenti benigni, se ne aggiungereb-

bero altre speciali, massime per le Provincie meridionali, dove si dà per certo che i Comuni *assistiti da ineluttabili ragioni dominicali e patronali sui beni delle loro chiese ricettizie*, nulla furono in grado di fare per rivendicarli nel brevissimo termine loro accordato, *principalmente per le complicate formalità a compiere e per gli svariati documenti ad esibire.*

Se il corso d'ogni prescrizione, anche quando restano intatti gli ampi e regolari suoi periodi, *obdormit* e rimane sospeso quando uno non può agire per cause indipendenti dal suo fatto e superiori alla sua volontà, molto più devono intervenire benigni ed equi temperamenti, quando si tratti di prescrizioni ridotte a termini che si sono chiariti indubitatamente insufficienti. In questi casi la presunta rinunzia, che colpisce i trascuranti l'esercizio delle loro ragioni, e ne giustifica la perdita in favore del possessore, pugnerebbe colla verità evidente, e la legge che, trattandosi d'interesse fiscale, duramente si ostinasse nel primo termine, si accosterebbe meglio all'idea della confisca, che a quella della prescrizione.

Nelle previsioni umane, comprese quelle che sono condotte colla maggior perspicacia, non raramente accade, che l'atto speculativo non raggiunga con piena esattezza tutte le difficoltà dell'atto pratico. Ora, ciò si è verificato nel doppio termine dato dalla legge 15 agosto 1867, N. 3848, uno stabilito nell'art. 4, N. 6 concernente la pubblica amministrazione, e l'altro nell'art. 5 concernente i privati dei quali si è già discusso.

Nel precitato § 4, N. 6 è scritto: « la designazione e tassativa delle opere che si vogliono mantenere, per « che destinate alla conservazione di monumenti, e la « designazione degli edificii sacri da conservarsi al « culto saranno fatti con Decreto Reale da pubblicarsi « dentro un anno dalla promulgazione della presente « legge. »

Certamente l'Amministrazione ha posto in opera ogni possibile diligenza per compiere dentro l'anno la scelta e la designazione tassativa, che la legge le aveva imposto; ma in fatto l'opera si trovò più ardua di ciò che si era previsto; domandò molte lunghe e difficili investigazioni, non disgiunte dalla necessità di consigli d'ordine vario, e non potè per ciò essere compita, e forse è ancora lontana dal suo compimento. Quindi, per ragioni consimili anche l'Amministrazione abbisogna della stessa proroga necessaria ai privati, ed il progetto di legge in discorso con molto senno e giustizia la concede ad entrambi.

Forse il solo articolo 1 del progetto di legge bastava per conseguire intieramente lo scopo, essendo regola e necessità logica e giuridica che i termini prorogati si debbano congiungere ai pendenti. La proroga dei termini ha lo scopo d'impedire che si verificchino decadenze, perenzioni, presunte rinunzie, e qualunque danno importante, perdita di ragioni per lasso di tempo. Ora, se si mettesse interstizio fra il termine e la pro-

roga, si verificherebbe il male che colla proroga si voleva evitare e si verificherebbe irreparabilmente, giacchè i dritti rispettivamente perduti ed acquistati ricevessero l'impronta dell'intangibilità, non potendo la legge toccare i dritti legittimamente acquistati.

L'articolo 1 è così concepito: « I termini d'un anno stabiliti rispettivamente dalla legge 15 agosto 1867, sono prorogati a tutto il giorno 15 agosto 1869 ».

È quindi ovvio considerare:

1. Che non potendosi in forza della premessa necessaria ed indubitata regola, mettere interstizio fra il primo termine e la proroga, e dovendo per ciò questa incominciare nel momento preciso in cui scade quello, le riferite parole testuali equivalgono a queste: *i termini d'un anno rispettivamente stabiliti dalla legge 15 agosto 1867 sono prorogati di un altro anno. E siccome il primo termine non poteva scadere che nel 15 agosto 1868, perciò l'altro anno di proroga doveva necessariamente scadere nel 15 agosto 1869.*

2. Che in ogni caso non potendovi essere interstizio, ed essendosi detto che la proroga durava a tutto il giorno 15 agosto 1869, ciascuno avrebbe dovuto necessariamente computarne il cominciamento dal 15 agosto 1868. E siccome per tutto ciò avrebbe bastato il solo articolo 1, per conseguenza non era forse necessario l'articolo 2, che ripete in altri termini l'ultimo inciso dell'articolo 1, poichè la frase *l'anno scade il 15 agosto 1869, equivale all'altra, l'anno comincia il 15 agosto 1868.*

Ma siccome tutto ciò si è un pleonasma, non è un vizio, e se è uno scrupolo non è un peccato, e siccome altronde è urgente il beneficio di questa legge, perciò l'Ufficio Centrale si onora di proporvi la pura e semplice adozione del progetto come è stato presentato.

**Presidente.** Leggo il progetto di legge.

*(Vedi infra)*

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1..

« I termini di un anno stabiliti rispettivamente nell'articolo 1, N. 6, e nell'articolo 5 della legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867, N. 3848, sono prorogati a tutto il giorno 15 agosto 1869 ».

Se nessuno fa osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

*(Approvato).*

Articolo 2. « La presente legge avrà vigore col giorno 15 agosto 1868. »

*(Approvato).*

Passeremo ora al progetto di legge per la leva annuale sui nati nel 1847.

Ne do lettura.

*(Vedi infra).*

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1847 in tutte le Provincie dello Stato ».

Se non ci sono osservazioni, metto questo articolo ai voti.

Chi lo approva, si compiaccia di alzarsi.

*(Approvato).*

« Art. 1. Il contingente di prima categoria è fissato a quaranta mila uomini. »

*(Approvato)*

« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravvanzeranno, dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857 N. 2261. »

*(Approvato)*

« Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole Provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

« Il distretto vi rappresenterà il Mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

*(Approvato)*

« Art. 5. Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle Provincie della Venezia e in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

*(Approvato)*

« Art. 6. L'assenza di cui nel precedente articolo 5 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel qual certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

*(Approvato)*

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** A nome del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato nell'altro ramo del Parlamento, relativo allo scioglimento dei vincoli feudali nelle Provincie Venete e di Mantova. Si tratta di un disegno di legge vivamente sollecitato da molti gravi interessi. Prego quindi il Senato di far sì, se gli è possibile, di occuparsene in questo corso delle sue tornate.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici. Siccome l'onorevole si-

gnor Ministro ne ha chiesta l'urgenza, domando al Senato se l'ammette. Chi intende ammetterla, si alzi.

(È ammessa).

Si dovrebbe ora discutere il progetto di legge sulla *Convenzione fra lo Stato e la Società concessionaria delle Ferrovie Sarde*. Siccome però l'onorevole Relatore per grave impedimento non ha potuto oggi assistere alla tornata, la discussione si rimetterà a domani.

Darò lettura dell'altro progetto di legge stato dichiarato d'urgenza sull'*armamento del naviglio e la trasformazione a retrocarica delle carabine della R. Marina*.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale. Non essendo fatta alcuna osservazione, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« È autorizzata la spesa straordinaria di 1,625,600 lire per acquisto di nuove artiglierie, affusti, munizioni ed accessori per le navi corazzate dello Stato pronte ad armarsi, compresa la Venezia.

« La detta somma sarà iscritta sui bilanci passivi della Marina per gli anni 1868 e 1869 (parte straordinaria) in appositi capitoli che avranno per titolo: *Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate già in mare*, col seguente riparto:

« Anno 1868, lire 775,600;

« Anno 1869, lire 850,000; »

Nessuno chiedendo la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 2. Oltre la somma prevista dalla legge 18 maggio 1865 per l'armamento delle navi da costruirsi in base di essa, è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di lire per l'acquisto delle artiglierie, affusti, munizioni ed accessori delle fregate corazzate *Paestro* ed *Amedeo* e delle cannoniere corazzate *Audace*, *Risoluta*, *Imparida* e *Temeraria*.

« La detta somma sarà iscritta sul bilancio passivo della marina per l'anno 1870 (parte straordinaria), in apposito capitolo che avrà per titolo: *Miglioramento dell'armamento delle navi corazzate in costruzione per la legge 18 maggio 1865*. »

(Approvato).

« Art. 3. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 374,400 per la trasformazione di 10,800 carabine della marineria dello Stato in armi a retrocarica e delle corrispondenti munizioni.

« La detta somma sarà iscritta sui bilanci passivi della marina per gli anni 1868 e 1869 (parte straordinaria) in appositi capitoli che avranno per titolo: *Trasformazione delle carabine della marineria dello Stato in armi a retrocarica e delle relative munizioni*, col seguente riparto:

« Anno 1868, lire 228,800;

« Anno 1869, lire 145,600. »

(Approvato).

**Presidente.** Ora si discuterà un altro progetto di legge di cui fu dichiarata l'urgenza.

*Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di rendita da restituirsi alle arciduchesse austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata.*

Leggo il testo (Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, in aumento al Consolidato 5 per cento, una rendita di lire duecento sessantaseimila dodici e centesimi diciasette (L. 266,012. 17), con godimento dal 1. luglio 1868, da restituirsi alle H. e R.R. Arciduchesse Austriache M. Annunziata Isabella Filomena e M. Immacolata Clementina, in esecuzione dell'art. 22 del trattato del 3 ottobre 1866, approvato con legge del 25 aprile 1867, N. 3665. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Al capitolo 182 del bilancio passivo del Ministero delle Finanze (parte straordinaria) è aggiunta la somma di lire due milioni cento ventottomila novantasette e centesimi trentasei (L. 2,128,097. 36) per soddisfare le rendite decorse dal 1. luglio 1860 al 1. luglio 1868 a favore delle anzidette Arciduchesse. »

(Approvato).

Si passa ora al progetto di legge per l'approvazione della convenzione per la cessione al Municipio di Ancona del fabbricato demaniale del Lazzaretto, da destinarsi ad uso di magazzino generale.

Leggo l'articolo unico.

« È approvata l'annessa convenzione conclusa fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Ancona, in data 12 marzo 1868, colla quale viene ceduto al Municipio medesimo il fabbricato demaniale del *Lazzaretto*, per essere destinato ad uso di magazzino generale. »

È aperta la discussione generale. Non essendovi osservazioni e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, se ne farà la votazione a squittinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge per *disposizioni intorno all'esecuzione delle sentenze ed alla riscossione dei crediti gabellari*.

Leggo il testo (Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi

sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle direzioni delle gabelle, le quali vi provvedono col mezzo nei propri contabili ».

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze ».

(Approvato).

« Art. 3. Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro :

a) Alla riscossione delle dette pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore;

b) Alla riscossione delle somme che nella revisione dei conti, fatta dalle direzioni compartimentali delle gabelle a' termini della leggi e dei regolamenti in vigore, risulteranno dovute all'erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato, o dei diritti doganali nei casi previsti dall'articolo 3 dei preliminari della tariffa in vigore;

c) Alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati o dai Comuni ».

(Approvato).

« Art. 4. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sarà eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal direttore compartimentale delle gabelle, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ».

(Approvato).

« Art. 5. Quando l'amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in confisca, o dati in pegno, nei casi contemplati dalle leggi, per le tasse, multe e spese, si varrà dell'opera di un contabile delle gabelle, il quale si atterrà ai modi e alle forme, che saranno prescritte con apposito regolamento, da approvarsi con Decreto Reale.

Però nei casi di semplice sequestro, si procederà secondo le prescrizioni dell'articolo 89 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con la legge 21 dicembre 1862.»

(Approvato)

« Art. 6. Le disposizioni contenute nella presente legge, sono applicabili anche a vantaggio dei Comuni, per la esazione delle tasse e pene pecuniarie e spese di giustizia a loro dovute per il dazio di consumo;

salvo le convenienti diversità di forma, che saranno indicate nel regolamento suddetto. »

(Approvato)

« Art. 7. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrarii alla presente. »

(Approvato)

Avverto i signori Senatori che avremo oggi molte votazioni a fare, tre delle quali rimasero in sospeso nell'ultima seduta poichè non eravamo in numero; prego quindi i signori Senatori a non allontanarsi onde poter essere oggi almeno in numero sufficiente.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la cessazione dell'Opificio serico di S. Leucio a quel Comune.

Leggo il testo. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo il primo articolo.

« Il Governo del Re è autorizzato a cedere senza veruna corresponsione di prezzo, al Comune di San Leucio, quello stabilimento serico con tutti gli accessori, le macchine, le case, i giardini, le piazze le strade, e con tutti i diritti, ragioni e servitù attive e passive, che su tali proprietà abbia il demanio. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Comune suddetto è sostituito al demanio nei diritti e negli obblighi derivanti sia dallo statuto della già colonia di San Leucio rispetto alle famiglie abitanti nelle case cedute, sia dal contratto stipulato nel 23 di maggio 1865 col signor Giulio Giacomo Dumontet per l'affitto dell'opificio da lui ceduto ai signori Tardiglieri, Pascal ed altri, anco in quanto riflette la rescissione del contratto medesimo, ritenuto in ogni caso esente il demanio da ogni responsabilità. »

(Approvato.)

Segue il progetto di legge per la cessazione del pagamento dei sussidii alle sopresse Corporazioni privilegiate del porto di Livorno.

Leggo l'articolo unico.

« A partire dal primo gennaio 1870 lo Stato cesserà di concorrere nel pagamento dei sussidii già dovuti alle abolite Corporazioni privilegiate del porto di Livorno. »

È aperta la discussione sopra questo progetto.

Se nessuno chiede di parlare trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, la votazione si farà a squittinio segreto.

Si passa al progetto di legge per facoltà ad Istituti scientifici ed artistici di accumulare e disporre degli avanzi annuali dei loro assegnamenti.

Do lettura dell'articolo unico:

« È approvato il regio decreto 2 settembre 1865, col quale è data facoltà alla Commissione d'antichità e Belle Arti di Sicilia, al Museo nazionale di Napoli, ed alle Deputazioni di Storia Patria dell'Emilia di poter accumulare e disporre degli avanzi annuali de' loro assegnamenti applicati a spese di materia scientifica ed artistica nei limiti e pel tempo dallo stesso decreto indicati. »

È aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda la parola, essendo anche questo progetto costituito di un solo articolo, se ne farà la votazione a squittinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge per *indennità agli uffiziali della R. Marina per la perdita di oggetti di vestiario, strumenti di nautica, ecc.*

Leggo il testo (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Poichè nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli. Rileggo l'articolo primo con l'annessa tabella.

« Art. 1. A principiarsi dal 3 maggio 1866, agli uffiziali e bassa forza superstiti di tutti i corpi della Regia Marina, che per sinistri di guerra ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sarà corrisposta l'indennità a questo titolo stabilita in ragione di ciascun grado od impiego nella tabella annessa alla presente legge. »

*Tabella della indennità da corrispondersi agli uffiziali e bassa forza superstiti di tutti i corpi della Regia Marina, che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo.*

GRADI ED IMPIEGHI	AMMONTARE dell'indennità da corrispondersi		Per perdita di gamella	Annotazioni
	per perdita di effetti	per perdita di strumenti		
Uffiziali ammiragli . . . . .	Ammiraglio . . . . .	3000	1000	»
	Vice-ammiraglio . . . . .	2500	1000	»
	Contr'ammiraglio . . . . .	2500	1000	»
Uffiziali superiori . . . . .	Capitano di vascello . . . . .	2000	800	1200
	Id. di fregata . . . . .	2000	800	800
Uffiziali inferiori . . . . .	Luogotenente di vascello . . . . .	1500	600	500
	Sottotenente di vascello . . . . .	1300	600	»
	Guardie marine di 1 <sup>a</sup> classi . . . . .	1000	600	»
Pilotaggio . . . . .	Piloti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1500	600	200
	Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1300	600	»
	Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1300	600	»
Macchine . . . . .	Meccanico . . . . .	1500	»	»
	1 <sup>o</sup> Capo macchinista . . . . .	1300	»	»
	2 <sup>o</sup> Id. . . . .	1300	»	»
Fanteria Real Marina . . . . .	Maggiore . . . . .	1200	»	»
	Capitano . . . . .	1000	»	»
	Luogotenente . . . . .	800	»	»
	Sottotenente . . . . .	800	»	»
Capellani . . . . .	Cappellano . . . . .	800	»	»
Corpo Sanitario . . . . .	Medico capo . . . . .	1600	»	»
	Id. di vascello . . . . .	1600	»	»
	Id. di fregata . . . . .	1200	»	»
	Id. di corvetta di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	1000	»	»
	Id. di corvetta di 2 <sup>a</sup> cl. . . . .	1000	»	»
Commissariato . . . . .	Commissario . . . . .	1600	»	»
	Sottocommissario . . . . .	1200	»	»
	Id. aggiunto . . . . .	1000	»	»
	Scrivano . . . . .	800	»	»

GRADI ED IMPIEGHI	AMMONTARE dell'indennità da corrispondersi		Per perdita di gamella	Annotazioni
	per perdita di effetti	per perdita di strumenti		
Corpo Real Equipaggi	Sott'uffiziale capo di carico	300	»	
	Sott'uffiziale . . . . .	250	»	
	Timoniere e marinaio . .	200	»	
	Novizio e mozzo . . . . .	100	»	
Fanteria marina e compagnia infermieri . . . . .	Sott'uffiziale aiutante di bordo o capo di carico .	250	»	
	Sott'uffiziale . . . . .	200	»	
	Caporale, soldato, infermiere. . . . .	150	»	
	1° Commesso ai viveri . .	250	»	
Assimilati . . . . .	2° Commesso id.	200	»	
	Cuoco e domestico previsto dai regolamenti . . . .	200	»	

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto coll'annessa tabella.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 2. Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite contemplate nell'articolo precedente e le circostanze che le hanno accompagnate, saranno accertate dal Ministro della Marina a norma di un apposito regolamento, col quale saranno anche stabilite le proporzioni onde saranno corrisposte le indennità. »

(Approvato).

« Art. 3. La spesa del pagamento delle indennità anzidette sarà prelevata da capitoli rispettivamente destinati a provvedere agli stipendi del corpo a cui gl'individui indennizzati appartengono, se vi ha apposito stanziamento; in caso diverso, sarà fatta sui casuali. »

(Approvato).

« Art. 4. Ogni altra disposizione finora vigente sulla materia rimane abrogata per effetto di questa legge. »

(Approvato).

Ora l'ordine del giorno è esaurito; ma vi è una serie lunghissima di votazioni da farsi, per cui rinnovo la preghiera ai signori Senatori di non allontanarsi dall'Aula.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio :

Progetto di legge, relativo al servizio postale tra Brindisi e Alessandria d'Egitto.

Votanti . . . . . 76

Voti favorevoli . . . . . 74

Contrari . . . . . 2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'abrogazione di decreti e rescritti sovrani in materia forestale.

Votanti . . . . . 76

Voti favorevoli . . . . . 76

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'estensione alle ferrovie della Venezia e di Mantova delle tasse vigenti sulle altre strade ferrate dello Stato.

Votanti . . . . . 76

Voti favorevoli . . . . . 74

Contrarii . . . . . 2

Il Senato adotta.

Ora si procede alla votazione di altri tre progetti di legge.

(*Vedi infra*)

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'armamento del naviglio corazzato e trasformazione delle carabine della Regia Marina.

Votanti . . . . . 72

Voti favorevoli 71

Contrarii . . . . . 1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la proroga del termine per lo svincolo di patronati, cappellanie ecc.

Votanti . . . . . 72

Voti favorevoli 71

Contrarii . . . . . 1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1847.

Votanti 72  
Voti favorevoli 72

Il Senato adotta.

Si farà ora la votazione di altri tre progetti.

(Vedi *infra*).

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Progetto di legge per la cessione al Municipio di Ancona del fabbricato del Lazzaretto.

Votanti 76  
Voti favorevoli 73  
Contrari 3

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita da restituirsi alle Arciduchesse austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata.

Votanti 76  
Voti favorevoli 64  
Contrari 12

Il Senato adotta.

Progetto di legge per disposizioni intorno all'esecuzione delle sentenze e riscossione dei crediti gabellarii.

Votanti 76  
Voti favorevoli 75  
Contrari 1

Il Senato adotta.

Si passerà infine alla votazione degli ultimi quattro progetti di legge.

(Vedi *infra*).

Prima peraltro darò ai signori Senatori notizia dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Innanzi tutto sono invitati i signori Senatori.

Al tocco. — Negli Uffici per l'esame del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete oggi presentato e dichiarato d'urgenza.

Alle 2. — In seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Convenzione tra l'Amministrazione dello Stato e la Società concessionaria delle ferrovie sarde;

2. Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti industriali;

3. Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei disegni o modelli di fabbrica;

4. Estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge sul dazio di consumo;

5. Unificazione del Debito Pubblico del Monte Veneto;

6. Tasse scolastiche della R. Università di Padova.

7. Approvazione degli articoli addizionali alla convenzione postale colla Svizzera;

8. Aumento della dotazione della Camera dei Deputati;

9. Fabbricazione ed emissione di monete divisionarie di argento.

Il Senatore *Segretario Beretta* fa l'appello nominale. Risultato della votazione.

Progetto di legge per la cessione dell'Opificio serico di S. Leucio.

Votanti 77  
Voti favorevoli 75  
Contrari 2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per facoltà ad Istituti scientifici ed Artistici di accumulare e disporre degli avanzi annuali dei loro assegnamenti.

Votanti 77  
Voti favorevoli 76  
Contrari 1

Il Senato adotta.

Progetto di legge per indennità agli Ufficiali e Marinai della R. Marina per perdita d'oggetti di vestiario, strumenti di nautica, ecc.

Votanti 77  
Voti favorevoli 75  
Contrari 2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la cessazione di sussidii alle soppresse corporazioni privilegiate di Livorno.

Votanti 77  
Voti favorevoli 74  
Contrari 3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4.)